



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE**

Via Pietro Refolo, 3 - 73024 MAGLIE (LE)
TEL. 0836/483358 - FAX 0836/488186
SERVIZIO PRONTO A.I.A. LECCE 333/4607933
SERVIZIO PRONTO A.I.A. CASARANO 348/7396421
SITO INTERNET www.lndpuugia.it
www.lndpuugia.it/delegazione-maglie
EMAIL cplnd.maglie@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N°60 del 6 Giugno 2019

(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 98 del 6 Giugno 2019 del Comitato Regionale Puglia)

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A DEL 30 MAGGIO 2019)

Oggetto: modifica artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinquies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F..

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 135/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2019)

OGGETTO: RICHIESTA DEROGA ART. 72, N.O.I.F. - "TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI"

Si comunica che il Consiglio Federale nella riunione del 30 Maggio 2019, vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti in data 28 Maggio 2019, di deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., in materia di "tenuta di gioco dei calciatori", si è espresso favorevolmente all'accoglimento della deroga all'art. 72 delle NOIF, al fine di consentire ai calciatori partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili juniores organizzati alla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

2.COMUNICAZIONI L.N.D.

...OMISSIS...

3.COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio 2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2000	1	2001
PROMOZIONE	2	2000	1	2001
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2000	1	2001
PRIMA CATEGORIA	1	1999		
SECONDA CATEGORIA	1	1999		
COPPA PUGLIA	1	1999		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. SEGRETERIA**3.2.1. BENEMERENZE DELLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2018-2019**

Si comunica che il Presidente della L.N.D., Sen. Cosimo Sibilia, su segnalazione effettuata dal Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale e dall'apposita Commissione Nazionale, ha provveduto ad attribuire il "Premio di Benemeranza" ai sottoelencati Dirigenti Federali, di Società e Società Sportive:

DIRIGENTE FEDERALE CON OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITA'

- 1) LAMIA CAPUTO PIERPAOLO Segretario Delegazione Provinciale Bat

DIRIGENTE DI SOCIETA' CON OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITA'

- 1) DE GIROLAMO GIROLAMO Presidente A.S.D. Azzurri Conversano
 2) GIANNOCCARO DOMENICO Vice Presidente Cedas Avio Brindisi
 3) SABATELLI GIUSEPPE Consigliere A.S.D. Noci Azzurri 2006
 4) CAMPA BENIAMINO Dirigente e istruttore ASD Sanarica
 5) MILONE GIOVANNI Dirigente accompagnatore Ars et Labor Grottaglie

Ai Dirigenti destinatari del Premio di Benemeranza il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia esprime le più vive congratulazioni per l'ambita benemeranza che costituisce il meritato riconoscimento per i molti anni dedicati nelle varie attività svolte con fattiva operosità e disinteressata passione sportiva a favore del calcio dilettantistico pugliese.

La cerimonia di consegna delle Benemeranze si svolgerà Sabato 22 giugno 2019, alle ore 11,00 presso l'Hotel Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, in Viale Castello della Magliana,65 – ROMA Tel. 06/65581 alla presenza delle massime autorità della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Dilettanti.

GUIDA AL DECRETO FISCALE CURATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Oggetto: Comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le Circolari e la Guida al Decreto per le disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

3.2.3. SVINCOLI PER ACCORDO ART. 108 DELLE N.O.I.F.

Si ritiene utile ricordare che Sabato **15 Giugno 2019** è il termine ultimo per la spedizione dei moduli di Svincolo per Accordo secondo l'Art. 108 delle N.O.I.F..

Tale scadenza si è resa necessaria per motivi tecnici legati alle operazioni di chiusura di fine stagione dei dati contenuti negli archivi informatici del Tesseramento per predisporre l'organizzazione e l'apertura di quelli nuovi, disponibili a partire dal 1° Luglio 2019 .

3.2.4. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2019 possono richiedere lo svincolo in base all'art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo compreso tra il **15 Giugno e il 15 Luglio**, comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata.

VADEMECUM PER SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32 BIS N.O.I.F.	Svincolo per decadenza del tesseramento età minima 25 anni nati entro il 30/6/1994	Calciatore	Dal 15 Giugno 2019 al 15 Luglio 2019
ART. 107 N.O.I.F.	Svincolo per rinuncia della società	Società	Dal 1° al 15 Luglio 2019

3.2.6. CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

Si riportano, qui di seguito, le Società vincenti il rispettivo girone, i Titoli Provinciali, ed il Premio disciplina stagione sportiva 2018/2019:

...OMISSIS...

DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

Vincente girone unico e Campione Distrettuale **A.S.D. CURSI CALCIO 2018** di Corsi (Le)

La suddetta Società acquisisce il diritto a disputare il Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2019/2020

Vincente Premio Disciplina **A.S.D. GIOVENTU CALCIO SPECCHIA** di Specchia (Le)

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

Per l'eventuale ammissione al Campionato Regionale di Seconda, in ottemperanza a quanto riportato sul Comunicato Ufficiale N. 38, dell'8 novembre 2018, vengono formulate la seguenti graduatorie di merito:

graduatoria società vincenti 2° turno play-off

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
A.S.D. SAN CASSIANO ONLUS	secondo posto	13/9/2017	
A.S.D. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	secondo posto	24/9/2018	
U.S.D. RUVESI	terzo posto	13/7/2018	

graduatoria società perdenti 2° turno play-off

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
A.S.D. CANUSIUM CALCIO	secondo posto	23/8/2017	
A.S.D. NUOVA ANDRANO	terzo posto	26/9/2016	
S.S.D. ASCOLI SATRIANO CALCIO	terzo posto	19/9/2018	

graduatoria perdenti 1° turno play-off

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
G.S.D. S.AGATA	quarto posto	27/7/2004	
A.S.D. TOP PLAYER MINERVINO	quarto posto	15/9/2015	
A.S.D. VERNOLE CALCIO 2017	quarto posto	20/9/2017	

*graduatoria Società **non partecipanti al 1° turno** gare play-off. (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti)*

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
A.S.D. RUFFANO CALCIO	quarto posto	22/8/2018	
POL. SAMMARCO	quinto posto	24/9/2018	
A.S.D. SPORTIVA TORRE A MARE	quinto posto	15/10/2018	

SI PRECISA CHE ESAURITE LE PREVISTE GRADUATORIE DI MERITO VALIDE PER L'EVENTUALE AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA – SECONDA CATEGORIA - "TUTTE" - LE SOCIETÀ CHE AVANZERANNO DOMANDA DI COMPLETAMENTO ORGANICO VERRANNO SELEZIONATE MEDIANTE LE SOTTOELENCATE GRADUATORIE DI MERITO:

- SOCIETÀ RETROCESSE AL CAMPIONATO INFERIORE

N.B. la suddetta graduatoria tra le società retrocesse verrà formulata tenendo conto delle seguenti priorità:

- **posizione di classifica**
- **anzianità federale come società di settore dilettantistico**

- SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO OVVERO NON RIENTRANTI TRA LE "PRIMARIE" GRADUATORIE DI MERITO

N.B. la suddetta graduatoria tra le società non aventi diritto ovvero non rientranti tra le "primarie" graduatorie di merito retrocesse verrà formulata tenendo conto delle seguenti priorità:

- **posizione di classifica**
- **anzianità federale come società di settore dilettantistico**

PERSISTENDO ULTERIORE PARITÀ DI POSIZIONE NELLE GRADUATORIE SI PROCEDERÀ ALLA DETERMINAZIONE DELLE STESSE CONSIDERANDO IL SEGUENTE ED **ULTERIORE** PARAMETRO:

- **del miglior punteggio nella "Coppa Disciplina" al termine del Campionato di competenza 2018/2019**

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 F.I.G.C. – S.G.S. CAMPI ESTIVI E OPEN DAY

Stralcio del Comunicato Ufficiale n. 1 F.I.G.C. – S.G.S relativo a Attività promozionali organizzate dalle società, alle quali le stesse sono pregate di attenersi.

10. ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA'

NUOVO

10.1 CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro organizzato.

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendano organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare. Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- 1) I giovani calciatori potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione.
- 2) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.
- 3) Le disposizioni federali che regolano l'attività dei Tecnici escludono che gli stessi possano svolgere detto ruolo per più di una società e pertanto essi possono essere coinvolti in tali iniziative soltanto a nome delle società per le quali sono tesserati.

10.2 OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

AUTORIZZAZIONE RADUNI

Si autorizza la Società **A.S.D. VICTOR ANDRIA di Andria (BT)**, in collaborazione con la Società **A.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018**, ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2005 - 2006 per il giorno 13 Giugno 2019, alle ore 15.30**, presso il **Campo Comunale "Sant'Angelo dei Ricchi" di Andria**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

A.S.D. VICTOR ANDRIA

Sig. Michele LEONETTI (339.7500852)

Si autorizza la Società **U.S.D. CITTÀ DI FASANO di Fasano (BR)** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2002 - 2003 per i giorni 6 e 7 Giugno 2019, alle ore 15.00**, presso il **Campo Comunale "Vito Curlo " di Fasano**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Gabriele LACIRIGNOLA (340.4827550)

Si autorizza la Società **U.S.D. CITTÀ DI FASANO di Fasano (BR)** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2002 - 2003 per i giorni 13 e 14 Giugno 2019, alle ore 15.00**, presso il **Campo Comunale "Vito Curlo " di Fasano**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Gabriele LACIRIGNOLA (340.4827550)

Si autorizza la Società **U.S.D. CITTÀ DI FASANO di Fasano (BR)** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2002 - 2003 per i giorni 24 e 25 Giugno 2019, alle ore 15.00**, presso il **Campo Comunale "Vito Curlo " di Fasano**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Gabriele LACIRIGNOLA (340.4827550)

Si autorizza la Società **S.S.D. AUDACE CERIGNOLA ARL di Cerignola (FG)** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2005 - 2006 per il giorno 11 Giugno 2019, alle ore 15.00**, presso il **Campo Mondo Sport Torricelli di Cerignola**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Pierluigi PASTINO (331.3413890)

Si autorizza la Società **A.S.D. DIAVOLI ROSSI di Taranto** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2003 - 2004 - 2005 - 2006 per il giorno 16 Giugno 2019, alle ore 9.30**, presso il **Campo "Vivere Solidale" di Taranto**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Goffredo TROMBETTA (339.4799741)

È stata autorizzata la Società **S.S.C. BARI S.S.D. A R.L. di Bari** ad effettuare due raduni selettivi per i giovani calciatori nati negli anni **2004 - 2005 (3 e 4 giugno 2019)**; ed un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2002 - 2003 (5 giugno 2019)** presso il **Campo Comunale "F. Capocasale" di Bari**.

DIRIGENTI RESPONSABILI

Segretario: Antonio IPPEDICO (347.8447808 – 080.4044570)
Allenatore: Salvatore ALFIERI
Allenatore: Dario QUARTO
Medico: Ferdinando AMENDOLA

Si autorizza la Società **S.S.C. BARI S.S.D. A R.L. di Bari** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2005 per il giorno 13 Giugno 2019, alle ore 18.00**, presso il **Campo Comunale "F. Capocasale" di Bari**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Antonio IPPEDICO (347.8447808 - 0804044570)
Allenatore Salvatore ALFIERI
Allenatore Dario QUARTO
Medico Ferdinando AMENDOLA

Si autorizza la Società **S.S.C. BARI S.S.D. A R.L. di Bari** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2003 - 2004 per il giorno 14 Giugno 2019, alle ore 18.00**, presso il **Campo Comunale "F. Capocasale" di Bari**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Antonio IPPEDICO (347.8447808 - 0804044570)
Allenatore Salvatore ALFIERI
Allenatore Dario QUARTO
Medico Ferdinando AMENDOLA

Si autorizza la Società **A.S.D. SAVA di Sava (TA)** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2002 per il giorno 11 Giugno 2019, alle ore 15.30**, presso il **Campo Comunale "F. Camassa" di Sava**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Salvatore DESANTIS (333.2339923)

Si autorizza la Società **A.S.D. SAVA di Sava (TA)** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2005 - 2006 per il giorno 22 Giugno 2019, alle ore 15.30**, presso il **Campo Comunale "F. Camassa" di Sava**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Salvatore DESANTIS (333.2339923)

Si autorizza la Società **POL. D. VIRTUS MATINO di Matino (LE)** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2002 per il giorno 18 Giugno 2019, alle ore 17.00**, presso il **Campo Comunale di Collepasso (LE)**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Cristina A. COSTANTINO (393.9941535)

Si autorizza la Società **A.S.D. ATLETICO RACALE di Racale (LE)** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2002 - 2003 per il giorno 24 Giugno 2019, alle ore 17.00**, presso il **Campo Comunale "L. Basurto" di Racale**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Giuseppe BIANCO (346.3037269)

Si autorizza la Società **A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI di Bari** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2003 - 2004 per il giorno 12 Giugno 2019, alle ore 17.00**, presso il **Campo Sportivo "Pastore" ex CIAPI di Bari**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Michele ANACLERIO (377.1608115)

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE

TERZA CATEGORIA MAGLIE

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 38 dell' 8 novembre 2018, preso atto delle classifiche ufficiali; si riporta qui di seguito il risultato relativo al seguente campionato:

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA (PLAY OFF)

- **gara finale Play Off**

Domenica 2 Giugno 2019 - ore 16.30 Campo Comunale di San Cassiano (Le)

gara unica SAN CASSIANO ONLUS – NUOVA ANDRANO 2 - 1 (dopo i tempi supplementari)

Si riporta qui di seguito la Società **vincente** i Play-Off:

A.S.D. SAN CASSIANO ONLUS

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, **Avv. Alfonso Parente Stefanizzi**, assistito dal **Sig. Paolo Frassanito**, Rappresentante dell' A.I.A., nella seduta del 5 Giugno 2019 ha adottato le seguenti decisioni qui di seguito riportate:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA MAGLIE

GARE DEL 2/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/ 6/2019

PANTALEO LUIGI (NUOVA ANDRANO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MUSARO ANDREA (NUOVA ANDRANO)
MENOTTI

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ALLIEVI UNDER 16

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
TUGLIE	- VIRTUS	2 - 5	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
SOCCER DREAM PARABITA	- VIRTUS	2 - 0	

GIOVANISSIMI UNDER 14

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A			
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	- SOCCER DREAM PARABITA sq.B	1 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - A			
SAN LUCIANO TRICASE	- FOOTBALL ALESSANO	2 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Salvatore Abbadessa, assistito dal Sig. Paolo Frassanito Rappresentante dell' A.I.A., nella seduta del 5 Giugno 2019 ha adottato le seguenti decisioni qui di seguito riportate:

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14

GARE DEL 31/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MONSELLATO FLAVIO

(GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

ORARIO UFFICI

<u>LUNEDI'</u>	08:30 - 14:30
<u>MARTEDI'</u>	08:30 - 16:30
<u>MERCOLEDI'</u>	08:30 - 14:30
<u>GIOVEDI'</u>	08:30 - 16:30
<u>VENERDI'</u>	08:30 - 14:30
<u>SABATO</u>	CHIUSO

Publicato in Maglie ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale il giorno 06/06/2019

IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Giancarlo Iannone



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2019

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare un punto di riferimento sul territorio per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici ma anche di tecnici, dirigenti e di tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.. Tale programma rappresenta una proposta tecnica, formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico
Prof. Antonio QUARTO, comunica che nelle giornate di:

- **Lunedì 3 Giugno 2019 alle ore 16.00**
- **Lunedì 10 Giugno 2019 alle ore 16.00**

Il Centro Federale Territoriale di LECCE - Parabita si presenta alle società della provincia ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi classe **2007** e allieve classe **2005 - 2006 - 2007** e alle loro famiglie presso il **Centro Sportivo Heffort Sport Village di Parabita**

L'obiettivo dell'”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.

L'iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:

- Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT: presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h;
- Attività in campo – durata circa 2 h.

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, copia del certificato di idoneità all'attività sportiva **(attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età)**, copia del cartellino di tesseramento, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

N.B. Pertanto, le Società interessate sono tenute a dare conferma della propria presenza e del numero esatto di atleti/e che prenderanno parte all' attività, compilando il file allegato **ENTRO IL 1 Giugno 2019**, e inviandolo all'indirizzo mail orazio.colazzo@alice.it:

Per info contattare il Responsabile Organizzativo CFT
Orazio Colazzo Tel. 340.2963672

Il Coordinatore Regionale F.I.G.C.- S.G.S. PUGLIA
Prof. Antonio QUARTO





1898-2018
FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
LECCE - PARABITA

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2019

OGNI SOCIETA' PUO' SEGNALARE N. 3 ATLETI E QUALORA TRA QUESTI CI FOSSE UN PORTIERE PUO' INSERIRE ANCHE UN QUARTO NOMINATIVO.

Società di appartenenza _____

Località di Provenienza _____

Open Day (barrare l'apposita casella)

3 Giugno

10 Giugno

Cognome e Nome Ragazzi	Luogo di Nascita	Data di Nascita
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		

Cognome e Nome Ragazze	Luogo di Nascita	Data di Nascita
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		

Il Presidente (o suo Delegato)

Timbro e Firma





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (PER MINORENNE)

DATI PERSONALI DEL MINORE

Nome _____ Cognome _____

_____ nato/a a _____

_____ il _____

residente a _____

in via _____

telefono _____

DATI PERSONALI DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O LA TUTELA

GENITORE TUTORE

Nome _____ Cognome _____

_____ nato/a a _____

_____ il _____

residente a _____

in via _____

telefono _____

GENITORE TUTORE

Nome _____ Cognome

_____ nato/a a
_____ il _____

residente a

in via

telefono

N.B.: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore devono compilare e sottoscrivere il presente modulo

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (di seguito “gli Organizzatori”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso dell’attività ufficiale e degli eventi organizzati dalla FIGC, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti configgenti e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, utilizzare l’immagine del Minore nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione agli eventi organizzati dalla FIGC. In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà nulla a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine del Minore.

Firma _____

Data _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente autorizzo gli Organizzatori al trattamento dei miei dati personali e del Minore forniti in relazione alla cessione del Materiale (immagine e generalità). Contattando il titolare del trattamento, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in via Allegrì 18, 00198 Roma, è possibile esercitare gratuitamente i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679, in particolare richiedere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e all’utilizzazione del Materiale da parte degli Organizzatori o loro aventi causa anche a fini commerciali e promozionali come da liberatoria di cui sopra. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore come sopra comporta l’impossibilità per il Minore di prendere parte agli eventi organizzati dalla FIGC.

Il/Il Genitore/i – Il Tutore

Firma _____

Data _____

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinqüies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F.
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinqüies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori</p> <p>1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p> <p>2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.</p> <p>3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori</p> <p>1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p> <p>2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.</p> <p>3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. L'utilizzo del calciatore in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della lega competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio</p>

<p>4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>5. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento.</p>	<p>della stessa. L'utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.</p> <p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento.</p> <p>5. L'utilizzo del calciatore prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Limitazioni del tesseramento calciatori</p> <p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Limitazioni del tesseramento calciatori</p> <p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.</p>

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più

<p>richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.</p> <p>6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.</p> <p>7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>7.bis. ABROGATO</p> <p>8. ABROGATO</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. ABROGATO</p>	<p>richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.</p> <p>6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.</p> <p>7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>7.bis. ABROGATO</p> <p>8. ABROGATO</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. ABROGATO</p>
---	---

<p>11. ABROGATO</p> <p>11 bis ABROGATO</p> <p>12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.</p>	<p>11. ABROGATO</p> <p>11 bis ABROGATO</p> <p>12. I calciatori residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.</p> <p>13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 quater</p> <p style="text-align: center;">Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche</p> <p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.</p> <p>1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 quater</p> <p style="text-align: center;">Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche</p> <p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.</p> <p>1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di</p>

dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana

residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di **calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE** di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana

residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero senza l'assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di

residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. **Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria.**

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici **cittadini di paese non aderente all'UE/EEE**, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di **dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati** e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici **cittadini di paese aderente all'UE/EEE**, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera,

<p>residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.</p>	<p>il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 quinquies Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque</p> <p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:</p> <p>1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 quinquies Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque</p> <p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:</p> <p>1) di un solo calciatore cittadino di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di una sola calciatrice cittadina di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o documento equipollente che</p>

residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità;

2) di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

2. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di **dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati**; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità;

2) di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

2. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento e documento di identità.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori **cittadini di paese aderente all'UE/EEE e di calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE** di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C..

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, **il certificato di residenza in Italia se cittadini appartenenti alla UE/EEE** e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, **il certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti privati all'uopo autorizzati.**

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma **sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Il vincolo dei calciatori/calciatrici cittadini/e di paese non aderente all'UE/EEE in possesso di un permesso di soggiorno con scadenza limitata avrà validità fino al termine della stagione sportiva per cui si è richiesto il tesseramento. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 94 ter delle N.O.I.F., detti calciatori possono essere trasferiti o svincolati nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale.**

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

	<p>termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 63 Direzione delle gare ufficiali</p> <p>1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.</p> <p>1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.</p> <p>2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.</p> <p>3. Un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l'attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato o Settore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63 Direzione delle gare ufficiali</p> <p>1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.</p> <p>1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.</p> <p>2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.</p> <p>3. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di</p>

<p>competente, mentre un calciatore già partecipante alla gara può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.</p> <p>4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico.</p> <p>5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.</p>	<p>parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.</p> <p>4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico.</p> <p>5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 103 bis</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</p> <p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103 bis</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</p> <p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare</p>

<p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di recesso.</p> <p>4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>5. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che</p>	<p>dell'attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di recesso.</p> <p>4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che</p>
---	--

definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società professionistica.

definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. **Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica sia a favore di società dilettantistica.**